

MOZIONE PER L'ESTENSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ALLA MEDIAZIONE ED ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

La sottoscritta Delegata Laura Arpino unitamente ai Delegati Elisabetta Rampelli , Pietro Di Tosto, Aldo Minghelli, Stefano Galeani, Cristiana Arditi di Castelvetere, Silvia Cappelli, Ivana Abenavoli, Andrea Manasse, Giorgia Minozzi, Andrea Bonuomo,

considerato:

- che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa;
- che esso consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato;
- che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.)ma anche nel processo penale;
- che, condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41 (Aggiornamento da Decreto del Ministro della Giustizia 7 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015);
- che il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma che introduce anche in Italia il sistema della Mediazione Civile, che si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s'intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause; l'obiettivo principale della riforma è la riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi (oggi non oltre 3 mesi) e costi molto contenuti e certi;
- che il 12 settembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 132, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 n. 162, "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*". Il capo II del decreto legge, dagli articoli 2 a 11, introduce e disciplina la cosiddetta "*Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati*";
- che la negoziazione assistita è quel procedimento volto alla sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo, c.d. convenzione di negoziazione, mediante il quale esse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, assistite da uno o più avvocati;
- che la questione della sua legittimità è giunto alla Corte Costituzionale che ha recentemente ritenuto del tutto irragionevole l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato quando la medesima

mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda;

- che numerose sono le riflessioni sulla questione che per molto tempo hanno occupato legislatore, giudici ed ogni operatore del diritto, per esempio con riferimento alle finalità deflattive della mediazione e della negoziazione assistita in luogo dell'aumento degli oneri a carico dello Stato, chiamato a sostenere i costi del giudizio;

- che il Patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere esteso anche alla mediazione ed alla negoziazione assistita in quanto anche al di fuori del processo vi è un diritto dei cittadini non abbienti ad essere rappresentati equiparabile a quello riconosciuto in sede giudiziale;

Alla luce di quanto sopra i Delegati come in epigrafe chiedono che il Congresso voti e approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi ministeriali e parlamentari la seguente proposta di estensione del Patrocinio a spese dello Stato alla mediazione ed alla negoziazione assistita:

il Patrocinio a spese dello Stato dovrà essere esteso anche alla mediazione ed alla negoziazione assistita in quanto anche al di fuori del processo vi è un diritto dei cittadini non abbienti ad essere rappresentati equiparabile a quello riconosciuto in sede giudiziale.

Roma li' 28.8.2022

Avv. Laura Arpino